

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 febbraio 1999, n. 135.

### **Annulla T.A.R. Lazio - Latina, 8 giugno 1998 n. 520.**

*La mancata sottoscrizione del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, se accompagnata dalle firme ai margini di ciascun foglio, non comporta la nullità delle operazioni.*

*Omissis.*

3. - La questione che la Sezione è chiamata a risolvere concerne le conseguenze che ha sulle operazioni elettorali la mancata sottoscrizione del verbale della sezione, nelle tre pagine concernenti la chiusura delle rispettive fasi delle operazioni della sezione, quando a tale mancanza si accompagni l'apposizione da parte dei componenti dell'ufficio elettorale delle firme a margine di ciascun foglio.

Le tesi difensive, ampiamente illustrate negli scritti di parte, sono chiare.

In estrema sintesi, secondo gli appellanti la omissione in questione costituirebbe una mera irregolarità, che non inficerebbe in alcun modo né le operazioni del seggio elettorale né le votazioni della relativa sezione.

Secondo l'appellato, invece, l'omissione anzidetta determinerebbe la nullità delle operazioni e la necessità di rinnovare le votazioni.

La seconda tesi è quella che è stata seguita dal T.A.R. nella decisione impugnata.

4. - La Sezione propende per la prima tesi.

5. - Già in passato è stato affermato che nelle elezioni amministrative, se il verbale delle operazioni elettorali di sezione è stato sottoscritto da tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, non sussiste alcuna nullità quando costoro abbiano ommesso di siglare o firmare tutte le pagine del verbale stesso, in quanto, mentre la sottoscrizione in calce al verbale significa accettazione del relativo contenuto, la firma (o vidimazione, o siglatura) di ciascun foglio costituisce una formalità di garanzia contro possibili sostituzioni in una parte dell'atto, formalità che deve ritenersi rispettata anche quando non tutti i membri abbiano siglato tutti i fogli, soprattutto se non è stato sollevato alcun dubbio sulla regolarità delle operazioni elettorali (Cons. Stato, V Sez., 3 giugno 1996 n. 623).

Il caso presente, tuttavia è esattamente l'inverso, giacché nella fattispecie al giudizio della Sezione sono proprio le sottoscrizioni ad essere mancanti, mentre non mancano le firme marginali.

In più dall'esame del verbale in questione, risulta che, in luogo delle sottoscrizioni mancanti, vi sono i nominativi a stampatello dei componenti del seggio, mentre nei rispettivi fogli sono ritualmente contenute le firme marginali.

Ciò induce a ritenere che la mancata sottoscrizione non sia ascrivibile ad una volontà di non accettare il contenuto del verbale, ma solo ad un errore materiale dovuto alla errata compilazione del verbale stesso.

Può a tal proposito essere richiamato il recente orientamento della Sezione, secondo cui l'art. 66 comma 3 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 - nel disporre che il verbale delle operazioni elettorali dev'essere firmato in ogni suo foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione - va interpretato tenendo conto delle norme che si sono susseguite nel tempo in soggetta materia (in virtù delle quali, in passato, il verbale andava sottoscritto da tutti i componenti della sezione, ma era valido sol che fosse firmato dal presidente e dal segretario o dalla maggioranza degli scrutatori, affinché l'eventuale dissenso o l'abbandono della sezione di alcuni di costoro non potesse inficiarlo) e del c.d. principio di strumentalità delle forme (per cui non ogni irregolarità commessa nelle elezioni ne produce la nullità, ma solo quelle sostanziali e che possono influire sulla sincerità e sulla libertà delle elezioni medesime, onde la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; laddove, quindi, vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la libera espressione del voto). Dunque, se nei previgenti testi unici delle elezioni amministrative la mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti della sezione non era che una mera irregolarità, a maggior ragione lo è oggi, appunto perché nessuna sanzione di nullità è direttamente sancita dalla legge al riguardo. Anzi, la parità dell'obbligo di tutti i membri a sottoscrivere il predetto verbale dev'essere intesa nel senso che la loro posizione e la loro responsabilità sono paritarie; e che in tal modo si supera ogni questione interpretativa sulle conseguenze della mancata sottoscrizione da parte del presidente e del segretario. Ciò appunto per evitare, in base ad un elementare principio democratico, che vengano invalidate le elezioni per il sol fatto che anche uno dei membri della sezione, per trascuratezza, dimenticanza, negligenza, o malizia (nella speranza, cioè, di viziare i risultati elettorali), ometta tale sottoscrizione.

Diversamente argomentando, l'art. 66 comma 3 D.P.R. n. 570 cit. sarebbe irretito da manifesta irrazionalità (Cons. Stato, V Sez., 3 giugno 1996 n. 623).

Tale orientamento si iscrive nel solco di quella giurisprudenza secondo cui non è rilevante, in termini di nullità, che il verbale elettorale sia sottoscritto o firmato nella stessa pagina di ciascun foglio o piuttosto in pagine diverse dello stesso foglio ovvero a margine o piuttosto in calce, non essendo prevista da alcuna norma una particolare collocazione delle firme sui fogli (Cons. Stato, V Sez., 22 marzo 1995 n. 457).

Il Collegio ritiene che nella specie la mancata sottoscrizione da parte dei componenti l'ufficio elettorale del verbale nelle parti concernenti la chiusura delle operazioni non costituisce causa di nullità: l'attestazione della originalità del foglio costituente le pagine del verbale interessate nonché della regolarità delle operazioni effettuate è assicurata dalle firme apposte a margine di tutti i fogli del verbale da parte di tutti i membri dell'ufficio elettorale.

D'altra parte, in passato si era ritenuto che la predisposizione dei moduli di verbale delle operazioni elettorali da parte del Ministero dell'interno, nel prevedere una firma a margine e una in calce a chiusura delle prime due giornate di dette operazioni, ecceda le esigenze di verbalizzazione contemplate nell'art. 70 comma 2 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, posto che la duplice funzione correlata alla diversa collocazione delle sottoscrizioni - con finalità la prima di garanzia di autenticità del verbale e l'altra di individuazione dei pubblici ufficiali che l'hanno redatto - deve ritenersi realizzata con la mera sottoscrizione in calce. Parimenti deve ritenersi legittima la sottoscrizione a margine ove nella stessa pagina figurino l'elencazione dei nominativi dei componenti del seggio, stante la riferibilità del verbale a detti soggetti (Cons. Stato, V Sez., 28 settembre 1989 n. 572).

Va anche segnalato che, nel caso in esame, non appare rilevante la differenza tra sottoscrizione e firma, per di più marginale.

Il verbale delle operazioni elettorali identifica in più di un passo (e precisamente all'inizio delle operazioni ed in ciascuno dei giorni successivi) i componenti del seggio. Lo scopo fondamentale delle sottoscrizioni e delle firme, quindi, è esclusivamente quello della riferibilità del verbale stesso ai componenti della sezione. Tale riferibilità può essere agevolmente affermata anche in virtù dell'esistenza delle firme marginali. Il fatto che la firma venga spesso apposta con il solo cognome e che sia compiuta a margine del verbale non implica, *ex se*, che i componenti non vogliano riconoscere la bontà della verbalizzazione. D'altra parte, il verbale reca, come è noto, ampi spazi in cui ciascuno dei componenti oltre ai rappresentanti di lista, ha facoltà di far verbalizzare le proprie contestazioni.

Ma non è questa l'ipotesi del caso in esame.

In esso non vi sono state contestazioni nel corso delle operazioni.

I componenti hanno firmato a margine tutti i fogli del verbale. La apposizione, in luogo della sottoscrizione, dei nominativi a stampatello trova ragionevole spiegazione nel fatto che, in altri passi del verbale (e precisamente in quelli relativi alla costituzione ed alla ricostituzione del seggio), in effetti occorre indicare (evidentemente a cura del verbalizzante) i nominativi dei componenti.

In conclusione ritiene la Sezione che l'omissione in parola rappresenti una mera irregolarità che non inficia le operazioni elettorali.

Pertanto, contrariamente a quel che ha ritenuto il T.A.R., non si deve procedere all'annullamento delle votazioni della Sezione 1.

*Omissis.*